

Scheda su lavoro occasionale

Nello schema di dlgs approvato dal Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2015 gli articoli da 51 a 54 riguardano il lavoro occasionale; il nuovo testo, una volta approvato, andrà a sostituire la disciplina prevista dal dlgs 276/2003.

Voce	Dlgs 276/2003	Dlgs attuativo	Osservazioni
Definizione e di campo applicazione	<p>Il limite per prestazioni di lavoro accessorio è fissato in 5mila euro per anno solare. Le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2mila euro, sempre rivalutati annualmente. I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono prestare lavoro accessorio, anche per gli enti locali, nel limite complessivo di 3mila euro di corrispettivo per anno solare. L'Inps provvede direttamente a sottrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti dalla prestazione lavorativa accessoria. In agricoltura, il lavoro accessorio è ammesso:</p> <p>a) per attività con carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni compatibilmente il corso di studi frequentato (nelle vacanze nelle scuole superiori; tutto l'anno per l'università);</p> <p>b) per attività agricole per produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro annui; tali attività non possono essere svolte da soggetti precedentemente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un</p>	<p>Il limite per prestazioni di lavoro accessorio è fissato, con riferimento alla totalità dei committenti, a 7mila euro nel corso di un anno civile, rivalutati annualmente in rapporto all'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati. Le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2mila euro, sempre rivalutati annualmente. I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono prestare lavoro accessorio, anche per gli enti locali, nel limite complessivo di 3mila euro di corrispettivo per anno civile. L'Inps provvede direttamente a sottrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti dalla prestazione lavorativa accessoria. In agricoltura, il lavoro accessorio è ammesso:</p> <p>a) per attività con carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni compatibilmente il corso di studi frequentato (nelle vacanze nelle scuole superiori; tutto l'anno per l'università);</p> <p>b) per attività agricole per produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro</p>	<p>Si innalza il limite di compenso a favore del singolo lavoratore (7mila euro invece di 5mila euro), mentre non cambia il limite per il singolo committente (2mila). Si tratta di una soluzione nel complesso congrua.</p>

	<p>committente pubblico è ammesso nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale o del patto di stabilità interno. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. (art. 70)</p>	<p>annui; tali attività non possono essere svolte da soggetti precedentemente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è ammesso nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale o del patto di stabilità interno. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il lavoro accessorio non può essere utilizzato nell'ambito degli appalti, salvo previsioni diverse individuate con decreto ministeriale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36 del dlgs 165/2001 sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. (art. 51)</p>	
<p>Disciplina del lavoro accessorio</p>	<p>La disciplina è unica per tutti i committenti beneficiari, i quali acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari numerati progressivamente e dati, il cui valore nominale è fissato con decreto ministeriali, dopo confronto con le parti sociali e tenuto conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini. Il concessionario, individuato</p>	<p>I committenti imprenditori o professionisti acquistano, esclusivamente attraverso modalità telematiche, carnet di buoni orari numerati progressivamente e datati. Il valore nominale è fissato con decreto ministeriale, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e dopo confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori possono</p>	<p>La nuova disciplina distingue fra committenti imprenditori e professionisti ed altri committenti (spesso famiglie); nel complesso si tratta di una distinzione condivisibile. Da valutare la congruità della fissazione a 10 euro del singolo buono orario. L'altra novità è rappresentata dalla comunicazione preventiva, sempre per</p>

	<p>con decreto, provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrando dati anagrafici e codice fiscale e provvedendo al versamento dei contributi (13% Inps e 7% Inail). Particolari condizioni sono riconosciute per specifiche categorie di soggetti (disabilità, stato di detenzione, tossicodipendenza, fruizione di ammortizzatori sociali), in quanto coperti da contribuzione figurativa. (art. 72).</p>	<p>acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. In attesa del decreto ministeriale, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, escluso il settore agricolo in cui il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni a carattere subordinato come individuato nel Ccnl. Sempre con modalità telematiche, i committenti imprenditori o professionisti sono tenuti ad una preventiva comunicazione telematica (sms o posta elettronica) alla Direzione territoriale del lavoro con indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a trenta giorni. Il lavoratore percepisce il proprio compenso dal concessionario successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni; il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze, effettuando il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata in misura pari al 13% del valore nominale del buono e in misura del 7% ai fini Inail e trattenendo l'importo autorizzato a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa ai</p>	<p>i committenti imprenditori e professionisti.</p>
--	--	---	---

		<p>contributi previdenziali può essere rideterminata. Il comma 7 tiene conto delle particolari e oggettive condizioni di persone con disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali; essendo soggetti per i quali è prevista una contribuzione figurativa, il Ministero del lavoro può stabilire, con decreto, specifiche condizioni, modalità ed importi dei buoni. Sempre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio, regolamentando i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. (art. 54)</p>	
<p>Coordinamento informativo a fini previdenziali, abrogazioni e regime transitorio</p>	<p>Inps ed Inail stipulano una apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per verificare l'andamento del ricorso al lavoro accessorio. (art. 73)</p>	<p>Inps ed Inail stipulano una apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per verificare l'andamento del ricorso al lavoro accessorio. (art. 53)</p>	<p>L'articolo non subisce variazioni.</p>
<p>Periodo transitorio</p>	<p>Decorsi 18 mesi, il Ministero del lavoro relazione sull'andamento dello strumento. (art. 73)</p>	<p>Dalla entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 70 a 73 del dlgs 276/2003; fino al 31 dicembre 2015 sono utilizzabili i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (art. 54)</p>	